

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Anna Luisa Carra Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere - rel. ed est.

dott. Gaspare Rappa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 87/2025

nel giudizio ad istanza di parte, iscritto al n. **69703** del registro di segreteria, promosso da:

AUTORITÀ D'AMBITO "A.T.O. n° 3" di Messina, Ente in liquidazione, c.f. 97072340835, in persona del Commissario straordinario e liquidatore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Mangione (avv.mangione@pcert.postecert.it) presso il cui studio in Palermo, in via della Libertà n. 37/i, è elettivamente domiciliato per procura allegata al ricorso

contro

FRISONE Letterio, c.f. FRSLTR53B02F15UL, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Randazzo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore ivan.randazzo@pec.ordineavvocaticatania.it;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2025, il relatore, cons. Francesco Antonino Cancilla, l'avv. Gianluigi Mangione per la parte ricorrente, l'avv. Ivan Randazzo per la parte resistente, e il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Fulvio Alagna

FATTO

I)- 1)- Con l'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c., la parte ricorrente, Autorità d'Ambito "A.T.O. n° 3" di Messina, d'ora in avanti ATO, ha premesso che:

a)- con ricorso al Tribunale di Messina, sez. Lavoro, iscritto al Ruolo generale al n. 6230/2015 il sig. D'Anna Nicola chiedeva la condanna dell'Autorità d'Ambito al pagamento in suo favore di € 60.000,00 (al lordo delle ritenute erariali) oltre interessi ed accessori a titolo di compensi per prestazioni lavorative svolte negli anni 2007 e 2008 in virtù del rapporto di collaborazione a tempo determinato costituito con Determinazioni dirigenziali n. 58 del 29 dicembre 2006 e n. 43 del 4 dicembre 2007 a firma del dott. Frisone Letterio, odierno convenuto, all'epoca responsabile della Segreteria tecnica;

b)- nel giudizio dinanzi al Tribunale di Messina si costituiva l'ATO 3 di Messina, che chiedeva preliminarmente di disporre la chiamata in causa dell'arch. Letterio Frisone, quale terzo responsabile nei confronti dell'Ente resistente, avendo egli attribuito gli incarichi al D'Anna. Nel merito, l'ATO, per il caso di sua soccombenza nei confronti del D'Anna, chiedeva di dichiarare l'arch. Letterio Frisone responsabile nei confronti dell'ATO e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento in relazione alle pretese del D'Anna; in ogni caso, di

ritenere e dichiarare la nullità del contratto di collaborazione esterna tra l'ATO n. 3 di Messina e il D'Anna, in quanto stipulato dal dott. Frisone, seppure privo di legittimazione;

c)- il Frisone non si costituiva;

d)- con la sentenza n. 990/2024 il Tribunale di Messina: i)- condannava l'Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 di Messina al pagamento in favore del ricorrente di € 60.000,00, al lordo delle ritenute erariali, oltre accessori, interessi legali e spese di lite; ii)- dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda dell'Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 volta ad ottenere la condanna del Frisone al risarcimento del danno corrispondente agli importi dovuti dall'ATO al D'Anna e rimetteva la causa dinanzi alla Corte dei Conti con conseguente onere di riassunzione a carico della parte; iii)- condannava l'ATO al pagamento delle spese di lite.

2)- Nel ricorso, a fondamento della domanda proposta contro il Frisone, sono innanzitutto richiamate le disposizioni relative al conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa: art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e art. 110, comma 6, d.lgs. 267/2000, art. 1, comma 55, legge n. 133 del 2008. Tali disposizioni sarebbero state violate dal Frisone, quando conferiva gli incarichi al D'Anna.

Viene poi sottolineato che la summenzionata disciplina trova applicazione anche per l'Autorità d'Ambito, poiché si tratta di un soggetto interamente di diritto pubblico, creato con lo scopo di ottimizzare i servizi di gestione idrica e dei rifiuti dei Comuni e posto

sotto la diretta amministrazione della ex Provincia Regionale. Tale speciale figura di consorzio è espressamente contemplata dall'art. 32, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali. Inoltre, le funzioni e le competenze degli ATO sono definite dall'art. 148 del d.Lgs. n. 152/2006.

3)- Con specifico riguardo alla vicenda oggetto di lite, nel ricorso viene poi ampiamente esposto che il dott. D'Anna Nicola (ricorrente innanzi al giudice del lavoro) aveva svolto funzioni di consulenza per la gestione economico-finanziaria dell'ATO 3 di Messina a far data dal 1° gennaio 2004. Tale incarico gli fu inizialmente affidato giusta determinazione dell'allora presidente pro-tempore della Provincia Regionale di Messina n. 18 del 9 marzo 2004. Successivamente, tuttavia, in spregio alle norme sulle consulenze, l'incarico venne rinnovato senza soluzione di continuità, di 12 mesi in 12 mesi, con ripetute determinazioni (illegittimamente) adottate dal dirigente responsabile della S.T.O. "Segreteria Tecnico Operativa" dell'ATO 3 di Messina, arch. Frisone Letterio (determinazione n. 46 del 30.12.2005, n. 58 del 29 dicembre 2006 e n. 43 del 4 dicembre 2007). Le ultime due sono state poste a fondamento della pretesa fatta valere dal D'Anna innanzi al Tribunale di Messina e accolta dal medesimo Tribunale.

4)- Ad avviso della difesa di parte ricorrente, difettavano i presupposti normativi, affinché il dirigente, arch. Frisone, potesse validamente conferire l'incarico di collaborazione esterna al D'Anna.

In primo luogo, è stato violato l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 relativamente ai presupposti per la legittima attribuzione di incarichi

di consulenza; inoltre, non risulta che sia stata attivata dal predetto dirigente responsabile alcuna delle procedure previste per ovviare alla carenza di una corrispondente figura nella pianta organica dell'ATO ME 3.

In secondo luogo, il Frisone non era legittimato a conferire l'incarico. L'art. 24 della Legge Regionale n. 26 del 1° settembre 1993, infatti, espressamente demanda al Sindaco e/o al Presidente della Provincia l'attribuzione e la definizione degli incarichi di collaborazione esterna. La norma in questione è direttamente applicabile anche all'ATO idrico, posto che la rappresentanza e il coordinamento del suddetto Ente era affidata alla Provincia Regionale, nel cui ambito territoriale ricadeva e, per l'effetto, al relativo presidente.

In terzo luogo, la Convenzione di Cooperazione relativa alla Segreteria Tecnico - Operativa dell'ATO non individuava alcun potere in capo al dirigente per quanto concerne l'affidamento di contratti di collaborazione a professionisti esterni e, parimenti, tale facoltà per il dirigente non era prevista dal regolamento di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 3 citato.

In definitiva, secondo quanto esposto nel ricorso, il Frisone ha illegittimamente creato un rapporto di lavoro tra il D'Anna e l'ATO in palese violazione dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.

5)- Per ciò che attiene al danno, nel ricorso si sottolinea che, per effetto della condotta del Frisone, la stessa ATO 3 di Messina è stata condannata dal Giudice del lavoro a pagare in via definitiva al dott. D'Anna Nicola un importo complessivo di euro 72.000,00 oltre agli

interessi di legge e alle spese di lite (euro 13.395,00).

6)- Conclusivamente, viene chiesto alla Corte di affermare la responsabilità erariale del Frisone e di condannarlo al pagamento -in favore dell'ATO- di tutti i summenzionati importi oltre alle spese di lite.

II)- Con memoria in data 11 dicembre 2024 il Pubblico Ministero, da un lato, ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile ma, dall'altro lato, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso. Al riguardo, il Procuratore regionale ha dedotto che, sebbene la lett. d) dell'art. 172 c.g.c. rechi una formula "aperta", la norma non può tuttavia determinare l'esercizio di azioni in contrasto con le modalità diversamente stabilite dall'ordinamento giuridico. Il Procuratore regionale ha perciò sottolineato che, in presenza di un possibile danno erariale, la Pubblica Amministrazione non può avviare un giudizio ad istanza di parte, ma deve limitarsi a proporre la denuncia di danno. Solo la Procura della Corte dei conti territorialmente competente ha infatti la titolarità dell'azione di responsabilità amministrativa, che viene esercitata dopo l'espletamento di attività istruttoria procedimentalizzata.

Il Procuratore regionale ha dunque concluso per l'inammissibilità del ricorso.

III)- Con memoria del 2 gennaio 2025 l'ATO Messina 3 ha insistito nel ricorso.

IV)- Con memoria acquisita presso la segreteria il 3 gennaio 2025, si è costituito Frisone Letterio, che ha dedotto quanto segue.

1)- Il ricorso è inammissibile, atteso che il giudizio di responsabilità erariale non rientra tra i giudizi ad istanza di parte e, pertanto, può essere promosso solo dal Pubblico Ministero che ne è attore necessario; al medesimo Procuratore spetta pure di dare impulso alla *translatio iudicii*.

2)- Le pretese del D'Anna erano risalenti ad incarichi professionali espletati negli anni 2007 e 2008, come si evince dalla memoria di costituzione dell'ATO 3 Messina nel giudizio avanti al giudice ordinario promosso nell'anno 2015 (r.g. 6230/2015). E' quindi ormai maturata la prescrizione ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 20/1994.

3)- Viene poi prospettata l'infondatezza del ricorso. Invero, la natura giuridica dell'ATO 3 Messina non è quella di "consorzio" ex art. 31 d.lgs. n. 267/2000, bensì di "cooperazione in convenzione" ex art. 30 del medesimo decreto legislativo, come si evince nella "premessa" della "Convenzione" riguardante l'Ente. Inoltre, l'art. 11 della medesima convenzione istituisce la "Segreteria Tecnico - Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale", la quale – in quanto "ufficio comune– è investita delle funzioni pubbliche da disimpegnare per il funzionamento dell'aggregazione e per la realizzazione degli obiettivi. Ai sensi dell'art. 4, relativo all'organizzazione della summenzionata Segreteria, al Dirigente Responsabile è conferita piena autonomia amministrativa, tecnica e contabile-finanziaria. Sulla base di tali premesse il dott. Frisone era quindi legittimato al conferimento dell'incarico al dott. D'Anna.

4)- Viene altresì evidenziato che l'incarico conferito al D'Anna non

era incarico "dirigenziale" ex art. 110 d.lgs. 267/2000, ma un semplice contratto di collaborazione a tempo determinato. Questo tipo di incarico ben poteva essere attribuito dal "responsabile" della Segreteria senza alcuna procedura concorsuale, giacché l'ATO 3 Messina, in quanto aggregazione di Comuni non assurgente ad ente locale, non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni, cui si riferisce esplicitamente l'art. 2 del d.lgs. n. 165/2001.

Viene poi sottolineato che l'avvenuta approvazione dei bilanci (preventivi e consuntivi) dell'ATO, recanti il debito verso il D'Anna. sana qualsiasi ipotetica invalidità.

5)- Il Frisone ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. Con breve memoria del 3 gennaio 2025 ha domandato altresì la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

V)- All'udienza del 22 gennaio 2025 il difensore della parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate nel ricorso, il difensore della parte resistente ha ribadito le conclusioni della memoria di costituzione per l'inammissibilità del ricorso o per il rigetto nel merito, il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1)- In via preliminare, il Collegio osserva la tempestività della riassunzione. Va infatti considerato che la sentenza n. 990 del 2024 del Tribunale di Messina, che ha declinato la giurisdizione in favore di questa Corte con riguardo alla domanda di garanzia formulata dall'ATO n. 3 di Messina nei confronti di Frisone Letterio, è stata

pubblicata il 20 maggio 2024; la medesima sentenza è stata notificata all'ATO su istanza del procuratore del D'Anna il 29 maggio 2024 ed è così passata in giudicato il 29 giugno 2024 per mancata impugnazione. Si rammenta che, in virtù dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009, la riassunzione dinanzi al Giudice dotato di giurisdizione deve avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione. Pertanto, sottraendo il periodo feriale, il ricorso è stato depositato il 28 ottobre 2024 e, dunque, entro i tre mesi dal passaggio in giudicato della citata sentenza del Tribunale.

2)- Deve poi preliminarmente affermarsi la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all'asserito danno erariale subito dall'ATO n. 3 di Messina, trattandosi di soggetto avente natura di ente pubblico. Va infatti osservato che l'Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico -costituita al fine di garantire la gestione unitaria delle funzioni in materia di servizio idrico integrato- ha personalità giuridica e natura di consorzio obbligatorio di enti locali, ai sensi dell'art. 31 del TUEL.

In particolare, le Autorità d'Ambito trovano fondamento nella riforma del servizio idrico sulla base di "ambiti ottimali" avviata con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui art. 148, nel comma 1, ha stabilito che: "*L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad*

essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche".

Da ciò consegue che l'ATO, proprio in quanto consorzio obbligatorio di enti locali, va annoverata tra gli «enti locali», ai sensi dell'art. 31 del TUEL. Le Autorità d'Ambito, dunque, sono enti pubblici locali non economici e, così, rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.1 della legge n.196/2009 e dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

E' poi dirimente il fatto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 226 del 2012 e la costante e univoca giurisprudenza amministrativa (già con la sentenza del Consiglio di Stato, 4 giugno 2007, n. 2948) si sono espresse nel senso della natura pubblica di ente locale delle Autorità d'Ambito.

Pertanto, in generale, il danno subito dalle Autorità d'Ambito per effetto della condotta dei soggetti legati da rapporto di servizio integra un danno erariale, la cui cognizione rientra nella giurisdizione di questa Corte.

3)- Ciò premesso, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Il Collegio osserva che con il ricorso ex art. 172, lett. d), c.g.c., introduttivo del presente giudizio, l'Autorità d'Ambito ATO 3 di Messina ha convenuto Frisone Letterio, nella qualità di ex dirigente responsabile pro tempore della S.T.O. "Segreteria Tecnico Operativa" della medesima Autorità, chiedendo: i)- di affermare la responsabilità amministrativa del Frisone nei confronti della ricorrente, per avere il convenuto adottato con colpa grave atti e provvedimenti amministrativi, la cui illegittimità ha cagionato danno erariale al

medesimo Ente nella misura di euro 72.000 oltre accessori e spese legali; ciò per effetto della sentenza del Tribunale di Messina n. 990/2024, che ha condannato l'ATO al pagamento di detti importi a titolo di corrispettivo in favore di D'Anna Nicola, al quale il dott. Frisone aveva (illegittimamente, secondo l'odierna ricorrente) conferito incarichi di collaborazione; ii)- di condannare lo stesso Frisone Letterio al risarcimento del danno subìto dall'ATO n. 3 nei sensi sopra esposti.

E' evidente che con l'odierno ricorso ex art. 172 c.g.c. l'ATO n. 3 di Messina mira all'affermazione della responsabilità amministrativa del Frisone e alla conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno erariale (di tipo indiretto) subito dall'ATO in relazione alle somme pagate per effetto della sentenza n. 990/2024 del Tribunale di Messina.

Si tratta allora di verificare se il giudizio ad istanza di parte possa avere ad oggetto una fattispecie riconducibile alla responsabilità amministrativa, per la quale il codice di rito prevede l'ordinario giudizio di cognizione ad iniziativa esclusiva del Pubblico Ministero.

La Corte rileva preliminarmente che l'art. 172 c.g.c., posto a fondamento dell'azione intrapresa dall'ATO n. 3 di Messina, è collocato nella parte V del codice, denominata "*altri giudizi ad istanza di parte*", e prevede che: "*La Corte dei conti giudica: a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote inesigibili degli altri proventi erariali; b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di*

funzionari e agenti statali; c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'art. 211; d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato".

La lettera d) dell'art. 172 c.g.c. costituisce pertanto una clausola di chiusura del sistema processuale, di modo che viene garantita tutela anche per quelle situazioni giuridiche soggettive e per quelle fattispecie che non rientrano negli altri giudizi regolati dal codice di rito contabile.

In definitiva, l'art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c., nell'avvalorare l'esistenza di una categoria atipica e residuale di "*giudizi ad istanza di parte*", configura un valido strumento processuale, attivabile da soggetti pubblici e privati, per la soluzione di controversie che, pur attenendo alla materia della contabilità pubblica, che è oggetto di giurisdizione esclusiva della Corte ai sensi dell'art. 103 Cost., non trovano un possibile fondamento né nel giudizio di conto, né in quello di responsabilità né, infine, negli altri giudizi ad istanza di parte, specificamente individuati alle lett. a), b) e c) del medesimo art. 172 (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Lazio, 21 settembre 2018, n. 489, confermata da Sez. III d'Appello, 25 giugno 2021, n. 310).

L'art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c, può quindi offrire tutela per le posizioni giuridiche rientranti nelle tematiche proprie della finanza pubblica, soltanto purché queste non siano altrimenti protette da altre disposizioni contenute nell'ordinamento processuale contabile. In tal senso, peraltro, si è espressa costante giurisprudenza di questa Corte,

che ha quindi negato la generale proponibilità dell'azione ex art. 172, lett. d), c.g.c., configurandola come un'azione di tipo sussidiario e residuale (questa Sezione, n. 489/2017, n. 401/2019, n. 887/2022; Sez. giur. Campania, n. 166/2020 e n. 620/2020; Sez. giur. Calabria n. 377/2020 e n. 118/2020).

L'art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c., quindi, pone in risalto la competenza del giudice contabile sulle materie di contabilità pubblica, ex art. 103, comma 2, Cost., consentendogli, una volta adito attraverso il ricorso ex art. 172 c.g.c., di conoscere quelle controversie di contabilità, che non trovano tutela -per il peculiare *petitum*- nel tradizionale e ordinario giudizio di responsabilità o di conto (vds. Corte dei Conti, II sez. Appello 297/2021).

Da ciò deriva che, quando il credito vantato deriva dal danno determinato dall'inosservanza dolosa o gravemente colposa di obblighi di impiego o di servizio, la Pubblica Amministrazione deve farne tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente, che, a sua volta, ha la titolarità esclusiva dell'azione di responsabilità amministrativa, che può essere promossa dopo il compimento dell'attività istruttoria procedimentalizzata dal codice di rito.

La titolarità dell'azione in capo al Procuratore regionale, quindi, esclude che la pretesa patrimoniale connessa a un presunto danno erariale possa farsi valere dalla P.A., titolare sostanziale del diritto al risarcimento del danno, attraverso un giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c.

La materia della responsabilità amministrativa è infatti riservata all'ordinario giudizio di responsabilità, in cui l'amministrazione danneggiata deve limitarsi a inviare la denuncia di danno o ad intervenire, ove sussistano i presupposti, a sostegno delle ragioni del Pubblico Ministero.

Inoltre, ove si ritenesse ammissibile un giudizio a istanza di parte per l'accertamento della responsabilità amministrativa e per la relativa condanna, vi sarebbe il rischio della duplicazione dei giudizi, posto che la Corte dei Conti potrebbe conoscere sia del giudizio ad istanza di parte sia di quello di responsabilità amministrativa promosso dal Pubblico Ministero, la cui iniziativa e i cui poteri non possono (e non potrebbero) essere preclusi dall'esercizio dell'azione ex art. 172 c.g.c..

Va aggiunto che il Pubblico Ministero, nel vigente ordinamento, non è una semplice parte o un sostituto dell'ente pubblico, ma costituisce una figura magistratuale *super partes* a tutela dell'interesse pubblico e della legalità, che ha il potere dovere di compiere le necessarie indagini e di promuovere il giudizio di responsabilità, ove ravvisi gli elementi idonei all'affermazione della responsabilità, ovvero di disporre l'archiviazione, "*ove non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità*" (così l'art. 69 c.g.c.).

Non va poi tralasciato il fatto che la fase preprocessuale del giudizio di responsabilità prevede specifici diritti di difesa e di garanzia per il soggetto ritenuto responsabile in conformità ai principi costituzionali del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.); tali diritti, invece, non sono previsti nel giudizio ad istanza di

parte.

Accedendo alla tesi prospettata dalla parte ricorrente, dunque, il Procuratore regionale si troverebbe a ricoprire non più il ruolo di attore pubblico, esclusivo titolare del potere di introdurre il corrispondente giudizio di responsabilità amministrativa, ma quello di semplice concludente.

In altri termini, attraverso il giudizio a istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c., in vicende come quella odierna ci si troverebbe, di fatto, di fronte a un giudizio di responsabilità amministrativa sovvertito nella sua struttura ordinaria, con pregiudizio sia per il convenuto, sia per la Procura regionale. Quest'ultima, in particolare, si limiterebbe a formulare conclusioni in un giudizio di sostanziale responsabilità erariale, i cui tempi, modi e contenuti sarebbero nella disponibilità dell'Amministrazione, contrariamente a quello che la legge prevede in tema di processo per responsabilità amministrativa, ove invece si valorizzano il ruolo del Pubblico Ministero e anche le garanzie preprocessuali del soggetto presunto responsabile.

In breve, la responsabilità amministrativa può essere accertata dal giudice contabile solo attraverso l'ordinario processo introdotto dal Pubblico Ministero, nel quale l'amministrazione danneggiata può, comunque, intervenire a supporto delle tesi dell'Ufficio requirente.

Oltretutto, se le pubbliche amministrazioni, in presenza di crediti derivanti da presunta responsabilità amministrativa, potessero introdurre un giudizio a istanza di parte, destinato a concludersi con

un accertamento di merito sulla sussistenza o meno degli elementi strutturali dell'illecito, si giungerebbe a una generalizzata disapplicazione del rito ordinario e dei poteri e delle garanzie a questo connesse.

In definitiva, la lettura sistematica del codice di giustizia contabile implica che la titolarità dell'azione in capo al procuratore regionale impedisce che la pretesa patrimoniale, connessa ad un presunto danno erariale, possa essere esercitata dal titolare sostanziale del diritto al risarcimento del danno attraverso il giudizio ad istanza di parte, essendo la materia riservata all'ordinario giudizio di responsabilità.

Da ciò discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso formulato ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. dalla parte ricorrente.

L'esito processuale e la particolarità della fattispecie giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:

-dichiara l'inammissibilità del ricorso;

-compensa integralmente le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025

Il Giudice estensore La Presidente

Francesco Antonino Cancilla Anna Luisa Carra

Firmato digitalmente *Firmato digitalmente*

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 marzo 2025

Il Funzionario

Dott.ssa Mariolina Verro

Firmato digitalmente